

STATUTO DI ASSOUTENTI SALERNO APS ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.117/2017

*Conforme alle disposizioni,
del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.
Si richiede esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art 82 D. LGS n. 117/2017)
e di registro (art. 26, D.LGS n. 105/2018)*

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Assoutenti Salerno APS"**, qui di seguito detta **"Associazione"**.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Salerno.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione.
4. L'associazione aderisce ad **Assoutenti APS – Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici** e agisce non in contrasto e in conformità con lo Statuto di Assoutenti, dando notizia al Segretario Generale degli aspetti più rilevanti della propria attività e della nomina dei componenti dei propri organi. L'associazione condivide con Assoutenti la eventuale realizzazione di iniziative e progetti aventi carattere nazionale e comunitario.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

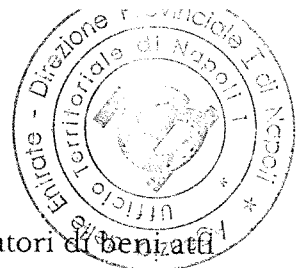
1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.



2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale mediante la tutela, l'assistenza e la rappresentanza dei consumatori nei confronti di qualunque servizio pubblico sia da Enti pubblici e Enti privati, in via esemplificativa quali cittadini soggetti del mercato, acquirenti di beni e servizi, risparmiatori, interlocutori della Pubblica Amministrazione e di imprese private, fruitori del patrimonio artistico e ambientale, beneficiari dell'assistenza sanitaria pubblica e privata, turisti e viaggiatori, utenti di servizi pubblici e privati, ecc.. In particolar modo, persegue lo scopo di salvaguardare gli interessi dei consumatori appartenenti a gruppi sociali svantaggiati per ragioni fisiche, anagrafiche, psichiche, economiche, sanitarie, sociali o familiari.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti finalità di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore e resi ad enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
 - W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Rappresenta e tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti di qualsiasi servizio pubblico con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizione fisica, psichica, anagrafica, economica, sociale o familiare e per la realizzazione e attivazione a livello locale, delle carte di qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione con gli enti pubblici e privati erogatori degli stessi;



- b) Rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini in quanto consumatori di beni e servizi, a soddisfare i propri bisogni primari e secondari nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, locali e nazionali, per ottenere efficienza, economicità e rispetto degli standard qualità; difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, anche nel mondo digitale;
- c) Promuove e favorisce la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente, anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali i giovani, gli anziani, gli immigrati e altre, anche attraverso la formazione di operatori di settore;
- d) Diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore e incoraggia il volontariato, la sostenibilità, l'associazionismo locale e internazionale, la collaborazione e la solidarietà tra cittadini. Con questo spirito stringe alleanze, rapporti e reciproche adesioni con altre organizzazioni che si prefiggono scopi comuni; ricerca intese e sottoscrizione di convenzioni con altre associazioni, enti, circoli e comunque con soggetti, senza scopo di lucro, che condividono le finalità di promozione e difesa dei diritti del cittadino consumatore;
- e) Promuove corsi di formazione, studi e ricerche autorevoli nelle materie di competenza, che possano coinvolgere i giovani in età scolare, anche attraverso scambi culturali e prestando attenzione alla attività delle Istituzioni Locali, Territoriali, Nazionali ed Europee;
- f) Favorisce forme di associazionismo consumeristico, anche di livello locale, promuove intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti. Promuove la ricerca di intese e la sottoscrizione di convenzioni con altre associazioni, enti, circoli e comunque con soggetti, senza scopo di lucro, che condividono le finalità di promozione e difesa dei diritti del cittadino consumatore;
- g) Promuove la tutela di pluralismo, obiettività e trasparenza dell'informazione e della comunicazione, anche pubblicitaria in qualunque modo resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
- h) Promuove la tutela della salute e della felicità delle persone e il rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente anche nei casi di frodi alimentari o di immissione sul mercato di prodotti contraffatti, adulterati o nocivi, e dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi connessi alla salute delle persone;
- i) Valorizza la difesa del patrimonio artistico e ambientale e si impegna a favorire la realizzazione di una società eco-compatibile, anche promuovendo una cultura per la fruizione consapevole e sostenibile delle risorse naturali e dei beni culturali, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architettura di una società e di un'economia sostenibile; promuove la tutela ambientale e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale anche tramite realizzazione o ricorso a fonti energetiche rinnovabili e a Comunità Energetiche Rinnovabili;



- d) Favorisce e promuove la tutela di bambini in età prescolare e scolare, anziani, disabili, immigrati nel territorio nazionale e persone economicamente svantaggiate;
- k) Valorizza ogni forma di conciliazione e di procedimento alternativo alle procedure contenziose comprese le conciliazioni, le mediazioni e gli arbitrati; per la soluzione delle controversie in materia di consumo e degli altri temi connessi, di cui al presente articolo.
- l) Rappresenta, promuove ed esercita, -sia in via di urgenza che nel merito- anche resistendo o intervenendo, anche come parte civile, davanti a tutte le sedi giudiziarie italiane ed europee, civili, amministrative, tributarie e penali, e dinanzi alle Autorità di garanzie e Autorità indipendenti, a tutela dei cittadini, anche non associati, quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati, diversamente abili, sportivi, contribuenti, per la tutela di diritti e interessi legittimi, individuali e collettivi, regolati dal Codice del Consumo, dalle normative nazionali ed europee di tutela dei consumatori e degli utenti, o comunque di rilevanza nel settore consumeristico, di accesso ai beni essenziali e ai vari servizi pubblici, di garanzia dei diritti fondamentali;
- m) Promuove l'imprenditorialità sociale in grado di generare un impatto positivo, nei settori del Welfare inclusivo e della lotta alle disuguaglianze, della salute e della cura, del Welfare culturale, della rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree interne, del contrasto alle povertà (energetica, educativa, alimentare), della transizione ambientale equa e inclusiva;
- n) Promuove progetti innovativi di welfare economicamente sostenibili nel medio-lungo periodo; stimola iniziative di imprenditorialità sociale che coinvolgano in particolare i giovani; favorisce iniziative di rete e multistakeholder, capaci di produrre benefici concreti per la comunità; favorisce lo sviluppo di una progettualità orientata alla generazione di impatto sociale;
- o) Promuove iniziative e azioni a sostegno del contrasto alla ludopatia – D.G.A., della dipendenza dal gioco d'azzardo, coinvolgendo scuole, giovani, associazioni, cooperative, per porre in essere campagne di prevenzione e contrasto alle ludopatie, anche attraverso il coinvolgimento di Enti, Istituzioni per favorire corsi formativi/informativi per la creazione di una comunità inclusiva, solidale, educante come contrapposizione al degrado dell'isolamento e della solitudine che spesso degenerano in patologie. Partecipa ad appositi osservatori;
- p) Promuove eventi e iniziative per il contrasto del sovraindebitamento avvalendosi di OCC privati convenzionati e pubblici, con i quali collaborare per la tutela del cittadino/consumatore indebitato per affrontare con dignità e l'ausilio di esperti un piano di rientro che possa sanare la propria posizione debitoria;
- q) Promuove l'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
- r) Promuove il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- s) Promuove la cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello locale, regionale e a livello nazionale;



- t) Promuove azioni tese a rafforzare le condizioni delle persone svantaggiate anche in riferimento alla propria natura di consumatori responsabili. Favorisce l'apprendimento sociale, educativo e della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, al fine di favorire la crescita di consumatori responsabili anche attraverso l'uso sociale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- u) Promuovere azioni ed attività nonché eventi formativi per la diffusione delle buone pratiche finalizzate con fondi europei. Proposizione di proposte progettuali volte all'aggiudicazione di finanziamenti mediante l'utilizzo di fondi europei regionali e nazionali anche in partenariato con Enti Pubblici e altri soggetti del Terzo Settore;
- v) Promuove la pratica delle forme di servizio civile universale nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- w) Promuove il turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- x) Promuove la mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- y) Promuove le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, servizi sportivi, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione;
- z) Promozione della cultura del consumo responsabile attraverso lo sport: l'associazione promuove e sostiene la pratica sportiva come strumento di educazione alla cittadinanza attiva e al consumo consapevole, nel rispetto dei principi di equità, salute, inclusione e sostenibilità.
In particolare, l'associazione potrà: promuovere eventi sportivi e tornei volti a sensibilizzare i cittadini sui diritti dei consumatori e sull'importanza di scelte di vita sane e responsabili;
Collaborare con enti sportivi, scuole, federazioni e istituzioni pubbliche per realizzare iniziative che coniughino la tutela del consumatore con l'educazione motoria e l'accesso equo allo sport;
Contrastare le pratiche commerciali scorrette e le forme di pubblicità ingannevole nel settore sportivo, tutelando i consumatori (atleti, spettatori e famiglie) da abusi economici e violazioni dei diritti;
Favorire l'inclusione di soggetti vulnerabili, anche attraverso lo sport, come mezzo di partecipazione sociale, benessere psicofisico e affermazione dei diritti civili e di consumo.



4. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
6. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
8. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, escludendo qualsiasi forma di discriminazione, che condividano e accettino in modo espresso lo statuto e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, a seguito di domanda scritta con contestuale versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.



5. Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

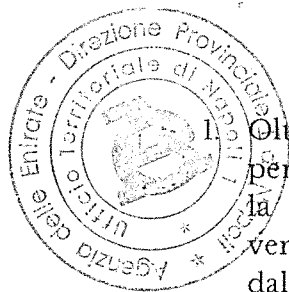
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo; hanno anche l'obbligo di non arrecare danni morali o materiali all'associazione, di partecipare alla vita associativa e di contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.
4. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, per fini di solidarietà sociale, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
5. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, ed in ogni caso in rispetto dei limiti stabiliti dal Dgls. 117/2017.
6. Coloro che prestano attività di volontariato, anche occasionalmente, devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6-bis

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.L.gs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

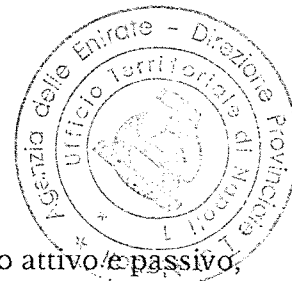
La qualità di associato si perde per:



1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
2. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.
3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
4. Tutte le deliberazioni degli organi sociali sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diverse disposizioni di legge relativamente agli argomenti trattati e in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organismo sociale deliberante. Di ogni riunione va redatto verbale che registri presenze e deliberazioni e che verrà sottoposto all'approvazione dei partecipanti



Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

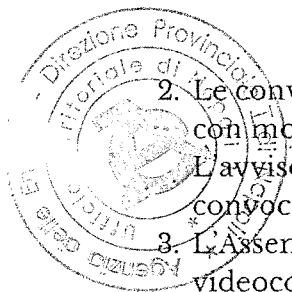
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere un numero di deleghe nella misura massima di quanto previsto dalla legge e conferitogli da altri associati.

Art. 10 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca il Presidente
 - c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - d. approva il bilancio;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
 - g. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - j. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - k. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 31.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
Deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata in via straordinaria per gli obblighi di legge o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative; in tal caso il Presidente o, in caso di impedimento, o inerzia, il Vice Presidente o il Segretario, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.



2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate, con libertà di mezzi, anche con modalità on line, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea degli associati può essere svolta a distanza tramite riunioni in videoconferenza.
4. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fermo restando il limite per socio secondo le previsioni di legge;
5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

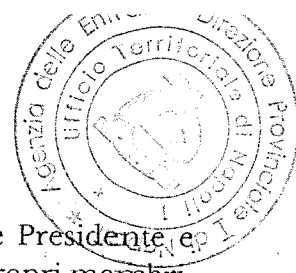
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto direttamente o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria per modifiche dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, o sulla devoluzione del patrimonio, è validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti degli aventi diritto, sia nella prima che nelle successive convocazioni.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto, tranne nel caso in cui si deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, dove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 14 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.
5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
3. La convocazione è effettuata, con libertà di mezzi, anche con modalità on line, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche svolte in modalità videoconferenza.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario;
 - amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio a quella del Presidente del Consiglio Direttivo;
 - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di Aprile;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibera con maggioranze ordinarie;
 - indire adunanze, convegni, ecc.;



- elaborare il progetto annuale preventivo nonché progetti finalizzati a finanziamenti;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - la fissazione delle quote associative;
 - deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di collaboratori, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
 - ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
3. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
5. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; In questa ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, inerzia o vacanza, il Vicepresidente oppure, per i medesimi motivi, il Segretario Generale dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;



- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; tenere ed aggiornare i libri contabili; predisporre il bilancio dell'Associazione; vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
 8. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
 9. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o il Segretario o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario compete:
 - a) coordinare e organizzare le iniziative e le attività dell'associazione;
 - b) coordinare l'attività amministrativa e la gestione ordinaria;
 - c) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
- a) Il componente dell'Organo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.



- b) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- c) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 21 Risorse economiche

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati, persone fisiche e giuridiche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.



3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
5. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto. In caso di inattività per un periodo di due anni l'Associazione Assoutenti Salerno si scioglierà.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi degli artt. 9 e 45 del C.T.S."

Art. 24 Clausola compromissoria

4. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 25 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

